

Gli adempimenti. Presentazione telematica delle domande dei creditori

Procedura sprint per ricostruire il patrimonio

Con riguardo alla procedura di liquidazione giudiziale i molteplici principi della delega sono accomunati dallo scopo di rendere il procedimento più rapido e snello, pur senza stravolgerne i caratteri fondamentali.

A tali principi si è data attuazione anzitutto semplificando le modalità di apprensione dell'attivo: a titolo esemplificativo, è stata eliminata la necessità di assistenza del cancelliere in fase di redazione dell'inventario, valorizzando la qualità di pubblico ufficiale del curatore (articolo 195).

Lo strumento giuridico per giungere alla ricostituzione del patrimonio da liquidare si conferma l'inefficacia nei confronti dei creditori degli atti che ne hanno modificato *in peius* la consistenza o la qualità. Per garantire una migliore attuazione al principio per cui il patrimonio del debitore deve essere ricostruito qual era nell'imminenza dell'apertura della procedura è stata introdotta una rilevante novità: la data da cui calcolare a ritroso il cosiddetto «periodo sospetto» viene individuata nel momento in cui è stata presentata la domanda cui è seguita l'apertura

della liquidazione giudiziale.

Ciò al fine di evitare che il tempo decorrente tra il deposito e l'apertura non vada in danno dei creditori rendendo irrevocabili gli atti maggiormente risalenti. Il nuovo criterio vale per gli atti a titolo gratuito (articolo 163), i pagamenti di crediti non scaduti e postergati (articolo 164) e gli atti revocabili (articolo 166).

Il sistema di accertamento del passivo è stato improntato a criteri di maggiore rapidità e concentrazione.

Infatti, è prevista la presentazione telematica delle domande tempestive di creditori e terzi, anche non residenti nel territorio nazionale, e la fissazione di limiti più stringenti alla presentazione delle domande tardive.

In particolare, il termine oltre il quale la domanda è considerata «ultra-tardiva» e la cui ammissibilità è subordinata alla prova della non imputabilità del ritardo è stato ridotto da dodici mesi a sei mesi (articolo 208).

Per quanto riguarda la fase di liquidazione, è previsto che tutte le vendite debbano avvenire con modalità telematiche attraverso il portale delle vendite pubbliche istituito presso il mi-

nistero della Giustizia purché tali modalità non siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura.

Il termine di presumibile completamento della liquidazione dell'attivo è stato fissato in cinque anni dal deposito della sentenza di apertura della procedura (più realistico rispetto a quello di due anni attualmente vigente). Allo scopo di accelerare lo svolgimento della procedura, l'articolo 213 prevede inoltre che nel programma di liquidazione sia indicato il termine entro il quale avrà inizio l'attività di liquidazione dell'attivo e il termine del suo presumibile completamento. Infine, è stata integrata la disciplina della chiusura anticipata della procedura in pendenza di procedimenti giudiziari, specificando che essa concerne tutti i processi nei quali è parte il curatore, comprese le azioni per l'esercizio dei dritti derivanti dalla liquidazione giudiziale e dalle procedure esecutive nonché le azioni cautelari ed esecutive finalizzate a ottenere l'attuazione delle decisioni favorevoli conseguite dalla liquidazione giudiziale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

